

Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le “nuove” norme per contrastare i ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali. Saranno realmente efficaci o si poteva prevedere di meglio ?

* * *

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.

Il suddetto decreto va a modificare e/o integrare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il quale, a propria volta, ha dato attuazione alla precedente direttiva comunitaria sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (direttiva 2000/35/CE).

La necessità dell’emanazione di una “nuova” direttiva in materia è segno evidente che il problema è ancora avvertito a livello europeo, e in Italia più che mai. Il nostro Paese, infatti, è all’ultimo posto nelle classifiche europee sulla tempestività dei pagamenti fra imprese e ciò soprattutto quando a pagare è la Pubblica Amministrazione.

Orbene, le disposizioni introdotte con il decreto in commento “dovrebbero” tutelare soprattutto le piccole e medie imprese che, come noto, costituiscono l’anello più debole nella filiera dei pagamenti.

Vediamo, qui di seguito, alcune delle principali novità introdotte con il decreto di cui trattasi.

Tasso di interesse

Il decreto legislativo prevede che il tasso degli interessi legali moratori è pari alla misura del saggio di interesse stabilito dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali, in luogo dei 7 punti percentuali previsti dal D.Lgs n. 231/2002.

Termini di pagamento

a) Contratti tra imprese private

Nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto servizi e forniture, il termine di pagamento ordinario è di **trenta giorni**.

Resta, comunque, assicurata alle parti la facoltà di stabilire contrattualmente un diverso termine di pagamento, che non deve, di regola, superare i sessanta giorni. Tuttavia, se concordato in forma espressa e non gravemente iniquo per il creditore, il termine di pagamento può essere anche superiore a sessanta giorni.

b) Quando la Pubblica Amministrazione è debitrice

Nelle transazioni commerciali di cui trattasi, laddove il debitore è una Pubblica Amministrazione, il termine di pagamento ordinario è di **trenta giorni**.

Le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un diverso termine di pagamento, in ogni caso non superiore a **sessanta giorni**, sempre che ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto.

c) Quando il debitore è un'Impresa Pubblica o un Ente Pubblico che fornisce assistenza sanitaria

In tali casi, il termine di pagamento è di **sessanta giorni**.

Risarcimento dei costi di recupero

In caso di pagamento avvenuto con ritardo, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso, è fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito.

Nullità di clausole contrattuali

Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

Il giudice, nel caso in cui rilevi la presenza di una delle clausole anzidette, dichiara – anche d’ufficio – la nullità della stessa avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, ovvero con la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, Valuta altresì l’esistenza di motivi oggettivi che possano giustificare tale eventuali deroghe.

Ambito temporale di applicazione

Il decreto si applica ai contratti stipulati **a partire dal 1° gennaio 2013**, e ciò al fine di concedere agli operatori del settore un lasso di tempo utile per adeguarsi alla nuova disciplina.

* * *

Orbene, ad avviso di chi scrive, le segnalate “novità” possono essere accolte con favore, perché indubbiamente tese a contrastare i ritardi nei pagamenti.

Le stesse, tuttavia, non sembrano dotate di una effettiva e concreta incisività, tale da consentire di ipotizzare che il fenomeno di cui si tratta potrà essere concretamente arginato.

In questo senso, l'innalzamento di un punto percentuale (da 7 a 8) per l'applicazione degli interessi moratori non sembra decisivo.

Questo vale anche e soprattutto nei contratti in cui è parte la Pubblica Amministrazione. Basti vedere quel che accade nel comparto dei contratti pubblici di lavori, dove sono previsti interessi di mora per ritardati pagamenti ben più elevati rispetto a quelli stabiliti dal Codice civile, ciò nonostante la problematica dei ritardati pagamenti esiste da sempre.

Forse, almeno nei rapporti in cui è parte una Pubblica Amministrazione, poteva prevedersi espressamente che gli oneri finanziari sostenuti a titolo di interessi di mora sono danno all'erario e di essi rispondono i funzionari deputati ad effettuare i pagamenti. In questo modo, forse, si poteva auspicare una maggiore sensibilità al problema da parte degli addetti ai lavori.

Nei rapporti tra privati, invece, per rendere più efficace la norma, forse poteva prevedersi un limite più rigoroso alla facoltà delle parti di introdurre deroghe.

La mancanza di regole più rigide rischia ancora una volta di consentire al contraente più forte di dettare le condizioni contrattuali. La conseguenza di ciò sarà che, ancora una volta, del fenomeno di cui trattasi non potranno non essere interessati gli organi giurisdizionali.

Arrigo Varlaro Sinisi